




C. S. A. IN.

Centri Sportivi Aziendali e Industriali

**STATUTO
E
REGOLAMENTO**

Assemblea straordinaria
Chianciano Terme, 15 dicembre 2007



Statuto "C.S.A.In."

TITOLO I

RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE

CAPO I

ART. 1 -COSTITUZIONE -SEDE -NATURA -DURATA

E' costituita l'Associazione Nazionale "Centri Sportivi Aziendali e Industriali" appresso indicata con la sigla "C.S.A.In." con sede in Roma.

L'Associazione non persegue fini di lucro per cui è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione "CSAIN" ha sede in Roma, Viale dell'Astronomia n° 30 e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Lo "C.S.A.In." è:

-a) Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI con delibera del 22 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 530/74; confermato con delibera del Consiglio Nazionale del "CONI" n.1224 del 15 maggio 2002.

-b) Ente nazionale, a carattere assistenziale, riconosciuto dal Ministero dell'Interno il 29 novembre 1979, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, IV comma della Legge 14 ottobre 1974, n.524 ed all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640.

Lo "C.S.A.In." garantisce la partecipazione all'attività associativa a chiunque, uomo o donna, cittadino italiano o straniero ne rispetti le regole e le

procedure di adesione, ne accetti i principi statutari e ne condivida le finalità.

Lo "C.S.A.In." può aderire e stipulare accordi con Enti, Istituzioni ed Associazioni Nazionali ed Internazionali che perseguono finalità analoghe, similari o di natura sociale (protezione civile, assistenza sociale, etc.). (La durata dello "C.S.A.In." è prevista come illimitata). L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile.

ART. 2 -SCOPI E FINALITA'

Lo "C.S.A.In." agisce su base di volontariato.

Lo "C.S.A.In." è Ente senza fini di lucro.

Lo "C.S.A.In." nei suoi circoli diffusi nell'intero territorio nazionale ed in particolare nei piccoli centri, svolge attività di promozione sociale rivolta ai lavoratori, ai giovani ed agli anziani; ne organizza l'assistenza per le attività ricreative e culturali, promuove la cultura fisica, il turismo e le attività di tempo libero. Il Circolo è luogo di sviluppo e trasmissione della cultura locale attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento della Comunità del territorio-alle iniziative promosse.

Lo "C.S.A.In." ha natura apolitica ed apartitica, opera senza distinzioni etniche, ideologiche o religiose; conserva il patrimonio della sua storia diffondendo nei luoghi di lavoro l'organizzazione per l'esercizio di attività di sport, cultura e tempo libero.

In quanto Ente di Promozione sportiva ha per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative

e svolge le funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

Tra l'altro, promuove ed organizza:

Attività Motorio-Sportive a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;

di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specie attraverso "centri di formazione fisico-sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali.

Attività Formative con organizzazione di corsi, convegni, seminari, stage ed



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

altre iniziative a carattere tecnico-formativo per istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara ed altre figure di operatori sportivi, realizzati d'intesa con le Federazioni Sportive Nazionali e/o con le Discipline Associate, anche con la partecipazione di esperti/docenti delle Federazioni Sportive Nazionali, qualora lo C.S.A.In. desideri ottenere il riconoscimento della qualifica in ambito federale.

Con organizzazione di corsi, convegni, seminari, stage ed altre iniziative per dirigenti ed operatori che svolgeranno la loro attività sia in ambito di gestione di eventi sportivi e sia quali dirigenti sodalizi affiliati allo "C.S.A.In.", anche con la partecipazione di esperti/docenti esterni ovvero tramite convenzione con agenzie formative.

Attività Sussidiarie di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, finalizzate alla promozione della pratica sportiva; editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, finalizzate alla diffusione della

pratica sportiva; di integrazione e sostegno degli associati attraverso eventi di promozione umana e sociale.

Attività a carattere agonistico possono essere svolte attività sportive a carattere agonistico, nel rispetto di quanto disciplinato dai Regolamenti Tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate del C.O.N.I. e di quanto previsto all'art. 2, titolo 1 lett. D) della Nuova Disciplina dei Rapporti tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva, finalizzando l'evento sportivo al miglior raggiungimento delle specifiche finalità dell'Ente. calendari delle manifestazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, ove possibile, devono essere concordati.

Attività Socio-Assistenziali:

istituzione, realizzazione e conduzione di centri di aggregazione giovanili (C.A.G.) e dei lavoratori, centri di socializzazione per anziani; recupero delle devianze giovanili attraverso la promozione del sano impiego; del tempo libero attraverso lo sport ed attività culturali.

CAPO II

I SOCI

ART. 3 - Sono soci dello CSAIn, in qualità di affiliati, i Circoli ed i C.A.G., di cui al precedente art. 2, nonché le società e le associazioni sportive dilettantistiche:

- che abbiano sede in Europa. Ai fini del riconoscimento sportivo la sede sportiva deve essere stabilita nel territorio italiano;
- che abbiano i requisiti richiesti dal presente Statuto;
- che abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda di affiliazione con delibera adottata dal Consiglio Nazionale.

Il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche avviene ad opera del Consiglio Nazionale del CONI o, su delega del medesimo, da parte del Consiglio Nazionale dello CSAIn.

Per gli stessi fini sportivi, gli statuti delle società ed associazioni sportive, e le loro eventuali modifiche, sono approvati dalla Giunta Nazionale del CONI o, su delega della stessa, dal Consiglio Nazionale dello CSAIn.

Sono soci individuali le persone fisiche tesserate attraverso gli affiliati.

Con la proposizione della domanda, gli affiliati ed i singoli soci accettano lo statuto, i regolamenti ed ogni altra disposizione emanata dagli Organi Sociali dello CSAIn.

Gli statuti degli affiliati hanno l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed ai regolamenti dello CSAIn e devono essere redatti nel rispetto dell'art. 90 della Legge 282/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Si obbligano a sancire negli statuti, il rispetto del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Il perfezionamento del rapporto associativo si realizza attraverso le procedure amministrative approvate annualmente dal Consiglio Nazionale.

Il rapporto associativo, indipendentemente dal momento in cui viene perfezionato, cessa i suoi effetti al termine di ogni anno sociale.

Gli affiliati hanno titolo per procedere al tesseramento dei soci individuali,



Carrello

attivando le relative coperture assicurative e consentendo la partecipazione del singolo tesserato alle attività associative.

Le tessere CSAIn sono emesse dalla Direzione Nazionale, sulla base di apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale e distribuite ai soci dalle strutture Regionali e Provinciali tramite gli affiliati.

Con l'accoglimento della domanda, si acquisisce lo status di socio affiliato allo CSAIn.

A seguito della consegna della tessera il socio individuale CSAIn ha diritto a partecipare alla vita associativa ed esercitare l'elettorato attivo e passivo.

Lo CSAIn non prevede rapporti societari e tesseramenti di natura temporanea di affiliati o di persone fisiche.

Sia durante il rapporto associativo che al momento di cessazione dello stesso, l'organismo affiliato o il tesserato non hanno diritto alla restituzione delle quote versate.

Detto rapporto associativo cessa per:

- a) mancata conferma entro i termini stabiliti;
- b) per recesso e/o scioglimento;
- c) per provvedimento sanzionatorio.)

Chiunque può associarsi allo CSAIn purchè ne condivida i principi e le finalità espresse nel presente statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato salvo quanto previsto dai successivi articoli ma deve essere rinnovata annualmente attraverso il versamento della relativa quota associativa.

Lo CSAIn, nel rispetto dei regolamenti e delle delibere del CONI, provvede, in quanto e se delegata dal Consiglio Nazionale del Coni medesimo, al riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad essa affiliate e se delegata dalla Giunta Nazionale del

Coni alla approvazione dei relativi statuti che dovranno essere redatti in conformità all'art. 90 della Legge 27/12/2002, n° 289 e successive modificazioni.

Possono associarsi tutte le persone fisiche cittadine italiane o straniere, anche se minorenni e gli associati collettivi, dotati o meno di personalità giuridica.

Tutti gli associati hanno diritto di voto secondo le modalità previste dal presente statuto. Gli associati minorenni acquisiranno il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Il vincolo associativo delle persone fisiche avviene sia mediante rapporto diretto con lo CSAIn sia tramite associati collettivi affiliati allo CSAIn. Gli associati persone fisiche rinnovano annualmente il vincolo associativo attraverso il tesseramento, gli associati collettivi attraverso l'affiliazione.

Sono associati collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni, anche scolastiche, le società e le associazioni sportive dilettantistiche i comitati, le società, le cooperative e tutti quei soggetti che abbiano finalità non contrastanti con quelle dello CSAIn, abbiano sede legale, operativa o sportiva sul territorio italiano e non abbiano scopo di lucro.


Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Le modalità e le condizioni di associazione allo CSAIn ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono disciplinate dai Regolamenti.

ART. 3 bis – La qualifica di associato, persona fisica o collettivo dà diritto:

A partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e alla approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali.

L'associato collettivo partecipa alle attività associative dello CSAIn.



attraverso il proprio legale rappresentante o persona da questi delegata.

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

Potranno essere delegati ai congressi ed essere eletti organi direttivi dello CSAIn solo associati persone fisiche maggiorenni. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5 comma 3 lettera b) e c) e comma 4 dello statuto del Coni.

Tutti gli associati sono tenuti:

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

ad operare nell'interesse dell'Associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;

ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dello CSAIn o/e derivanti dall'attività svolta.

ART. 3 ter – La qualifica di associato si perde per:

recesso; mancato rinnovo della tessera associativa o dell'affiliazione; rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa o dell'affiliazione da parte dei

Consigli Territoriali competenti; esclusione che potrà essere deliberata dai collegi dei garanti competenti qualora venga constatato:

un comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;

l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dello CSAIn; il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo; decesso.

Per gli associati collettivi costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto CSAIn o con le norme di legge vigenti in materia. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione.

Le procedure del rifiuto motivato e dell'esclusione e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.

TITOLO II

STRUTTURA DELL' ASSOCIAZIONE

CAPO I

STRUTTURE PERIFERICHE

ART. 4 -Lo CSAIn, pur assumendo le iniziative dirette a garantire l'unitarietà del movimento, riconosce i valori di autonomia, anche per realizzare la massima aderenza dei fini perseguiti dall'Ente alle esigenze del territorio.


Assume come valori culturali le specificità linguistiche, di folclore e, nell'esercizio di attività di sport e di tempo libero, anche le attività non olimpioniche.

ART. 5 -Lo CSAIn organizza e promuove la sua presenza nel territorio attraverso gli affiliati ed i Comitati regionali e provinciali.

Le strutture territoriali (Comitati regionali e provinciali) sono rette da norme che garantiscono il rispetto dei principi di democrazia e di pari opportunità ed hanno completa autonomia amministrativa, funzionale ed organizzativa; i loro amministratori rispondono secondo la legge delle obbligazioni assunte; pertanto l'Associazione Nazionale CSAIn non risponde delle obbligazioni assunte dalle strutture periferiche e per responsabilità conseguente all'attività posta in atto dalle stesse.

La gestione finanziaria e patrimoniale delle strutture periferiche deve conformarsi alle disposizioni di legge, alle disposizioni dettate a livello centrale, ai principi della corretta amministrazione.

Le Assemblee nazionali e territoriali sono convocate almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo della precedente gestione. Le Assemblee sono convocate dai rispettivi Presidenti entro il 30 aprile di ogni anno.



Handwritten signature

L'assemblea quadriennale per l'elezione delle cariche sociali va celebrata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.

CAPO II

PRINCIPI COMUNI DA VALERE

NELLE ELEZIONE A TUTTE LE CARICHE SOCIALI

ART. 6 -Per l'elezione alle cariche sociali degli organi valgono i seguenti principi:

- 1) Le assemblee elettive sono convocate rispettivamente dai presidenti dei comitati provinciali e regionali e dal presidente nazionale.
- 2) L'avviso di convocazione deve indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori.
- 3) La partecipazione alle assemblee è preclusa a chi non sia in regola con il pagamento delle quote sociali ed a chi risulti colpito da provvedimenti disciplinari di sospensione o inibizione in corso di esecuzione.

E' condizione di eleggibilità il:

- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali dalle Discipline Sportive Associate, e dagli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- l'essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura; i membri degli Organi di Giustizia, e del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Ente.

E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

E' altresì ineleggibile chiunque abbia in essere azioni giudiziarie nei confronti dello CSAIn, del CONI, le Federazioni Sportive o gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.


- 4) Le candidature alle cariche sociali, presentate dagli interessati devono essere sostenute da almeno altri due soci che godano dell'elettorato attivo e passivo e che ne sottoscrivano la domanda di candidatura.
- 5) Le candidature alle cariche sociali devono contenere i dati personali dell'interessato, la sua dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed indicare l'organo statutario per il quale s'intende porre la candidatura, nonché l'organismo affiliato di provenienza; per l'elezione degli organi dei comitati debbono essere presentate entro cinque giorni liberi prima della celebrazione dell'assemblea elettiva; per l'elezione degli organi nazionali, debbono essere presentate dieci giorni liberi prima della data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale.
- 6) Le votazioni relative all'elezione degli organi associativi avvengono per scrutinio segreto e vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi; nel caso di parità risulta eletto il più anziano d'età.
- 7) Le votazioni avvengono separatamente per ciascuna carica sociale; possono però essere effettuate contestualmente con il parere positivo dell'Assemblea.
- 8) La lista dei candidati va affissa nel locale ove si effettuano le votazioni e negli eventuali locali adiacenti.
- 9) I candidati possono concorrere ad una sola carica sociale.

10) Per quanto non contemplato si applicano per analogia le disposizioni previste per l'elezione degli Organi Centrali.

CAPO III

I COMITATI

ART. 7 -I COMITATI PROVINCIALI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

I Comitati Provinciali sono istituiti ed hanno sede nell'ambito del territorio delle Province dello Stato, dove risultino operanti non meno di tre società affiliate.

Gli organi del Comitato provinciale sono eletti dall'Assemblea Provinciale costituita dai presidenti degli affiliati aventi diritto di voto.

Sono organi dei Comitati Provinciali:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio;
- i Revisori dei Conti, *ove nominati.*

Gli organi del Comitato provinciale, durano in carica per il quadriennio olimpico.

ART. 8 -L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

È composta dai presidenti degli affiliati aventi diritto di voto ed operanti nell'ambito territoriale della Provincia.

L'assemblea è convocata dal Presidente Provinciale con lettera o fax da indirizzare ai presidenti degli affiliati con un intervallo di almeno dieci giorni tra la data di comunicazione della convocazione e la data di celebrazione dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori.

Nelle Assemblee Provinciali, gli affiliati hanno eguale voto a prescindere dalla loro consistenza associativa.

Su invito del Presidente l'Assemblea elegge il Presidente della seduta, il Segretario e due Scrutatori che non possono essere individuati tra i candidati alle cariche sociali.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo proposti dal Consiglio.

L'assemblea Elettiva Quadriennale per l'elezione delle cariche sociali va celebrata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpionici Estivi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

E' consentito il voto del sodalizio affiliato, per delega sottoscritta dal presidente del sodalizio stesso, rilasciata ad un membro del consiglio.

Ogni presidente di sodalizio del Comitato Provinciale può esercitare il voto per delega scritta di altri presidenti di sodalizio dello stesso Comitato, secondo i seguenti parametri:

una delega, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 società votanti;

-due deleghe fino a 200 società (votanti)affiliate;

-tre deleghe fino a 500 società (votanti)affiliate;

-quattro deleghe fino a 1000 società (votanti)affiliate;

-cinque deleghe fino a 1500 società (votanti)affiliate;



-sei deleghe fino a 2000 società (votanti)affiliate;

-sette deleghe oltre le 2000 società (votanti)affiliate.

Le candidature alle cariche sociali devono essere sostenute da almeno due presidenti di altri sodalizi dello stesso Comitato.

A tutela delle minoranze, nelle votazioni per gli Organi collegiali, non possono essere espresse preferenze in misura superiore ai due terzi dei candidati da eleggere, con arrotondamento per eccesso.

L'Assemblea Provinciale elegge il Consiglio Provinciale, il Presidente, il



Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro...'.

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camillo...'.

Vicepresidente.

L'Assemblea contestualmente procede a separata elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili od all'Albo dei Dottori Commercialisti. Elege inoltre due Revisori effettivi e due supplenti.

membri del Consiglio Nazionale non possono rappresentare società od associazioni né direttamente né per delega.

L'Assemblea deve essere convocata e celebrata dal Presidente, entro 90 giorni, anche nei casi che ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza del Consiglio Provinciale o la maggioranza degli Affiliati appartenenti al Comitato Provinciale.

Contro la rielezione delle candidature proposte è ammesso il ricorso ai Giudice Unico Regionale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni che regolano corrispondenti organi nazionali, in quanto compatibili.

ART. 9 -IL CONSIGLIO PROVINCIALE

È costituito dal Presidente del Comitato, dal Vicepresidente e da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale.

Il Comitato Provinciale si riunisce almeno tre volte l'anno su iniziativa del Presidente; è validamente costituito con la metà più uno dei suoi membri aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli stessi. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Comitato provinciale cura l'attività istituzionale e organizzativa del territorio provinciale di competenza in conformità alle linee programmatiche tracciate dall'Assemblea Provinciale ed agli indirizzi del Consiglio Nazionale e del Comitato Regionale; delibera sui preventivi dell'esercizio finanziario ed i rendiconti degli esercizi precedenti; designa i propri rappresentanti in seno agli organismi locali.

In caso di dimissioni od impedimento di uno o più componenti del Consiglio si applicano le seguenti norme:

nell'ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente;

in caso di impedimento definitivo del Presidente, decade il Consiglio ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria; nel caso di dimissioni del Presidente, si ha la decadenza insieme degli organi elettivi (ad eccezione del Collegio dei Revisori e degli Organi di Giustizia) compresi il Presidente ed il Consiglio; quest'ultimo resterà in "prorogatio" per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente;


nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio decadono gli organi elettivi (ad eccezione del Collegio dei Sindaci e degli organi di Giustizia) compresi il Consiglio ed il Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del congresso straordinario; nel caso di dimissioni non contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio, si ha decadenza dei soli componenti il Consiglio stesso ed il Presidente, che rimane in carica, provvede alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo degli stessi;

Nelle ipotesi predette l'Assemblea Elettiva anticipata deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni dalla cessazione di esistenza degli Organi.

Nel caso di dimissione od impedimento definitivo di un componente o di un numero inferiore alla metà del Consiglio, subentrano i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni con il criterio indicato si provvederà nel corso della prima Assemblea utile. Qualora infine risulti compromessa la funzionalità dell'Organo, dovrà celebrarsi, entro novanta giorni, l'Assemblea Elettiva per la sua ricostituzione.

I nuovi eletti resteranno in carica fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico.

ART. 10 -IL PRESIDENTE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ha la legale rappresentanza del Comitato Provinciale. Convoca l'Assemblea annuale entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; convoca l'assemblea quadriennale per il rinnovo delle cariche sociali.

Convoca l'Assemblea Elettiva per la ricostituzione del consiglio decaduto o per la reintegrazione del Consiglio stesso entro sessanta giorni; l'Assemblea dovrà celebrarsi entro i successivi trenta giorni.

Convoca e presiede il Consiglio.

Dirige le attività della struttura provinciale in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio.

Alla scadenza del mandato convoca l'Assemblea Elettiva per il rinnovo degli organi.

Se l'elezione dei nuovi organi non ha luogo per qualsiasi motivo entro tre mesi dalla data di decadenza, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Straordinario con l'incarico di indire l'Assemblea Elettiva da effettuarsi entro novanta giorni.

ART. 11 -IL VICEPRESIDENTE

Collabora con il Presidente.

Sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di questi a svolgere le funzioni della carica o per incarico di questi a rappresentarlo in singole occasioni.

ART. 12 -IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

I Sindaci Revisori sono eletti dall'Assemblea anche tra non soci dello CSAIn.

Il presidente viene eletto dall'Assemblea provinciale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o dei Dottori Commercialisti.

Sono inoltre eletti due Sindaci-Revisori effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per le cause di decadenza, cessazione e sostituzione dei Revisori, si applicano le norme di cui agli artt. 2399 e segg. del Codice Civile.

Il mandato è quadriennale ed i Revisori cessano dalla carica al momento della proclamazione dei nuovi eletti.

ART. 13 -I COMITATI REGIONALI

I Comitati Regionali sono costituiti nelle Regioni ove esistano non meno di due Comitati Provinciali.

Il Comitato Regionale coordina l'attività svolta nell'ambito del territorio di competenza e rende conto al Consiglio Nazionale del tesseramento annuale.

Il Comitato Regionale cura in particolare i rapporti con la Regione; coordina l'attività dei Comitati Provinciali, con rispetto della loro autonomia.

Entro il 30 aprile di ogni anno approva il conto consuntivo della precedente gestione ed il bilancio preventivo.

Cura, coordina e promuove nel territorio di competenza le attività dello CSAIn in conformità alle linee programmatiche tracciate dall'Assemblea Nazionale ed alle direttive impartite dal Consiglio Nazionale.

I suoi organi durano in carica un quadriennio.

Sono Organi dei Comitati Regionali:

l'Assemblea;

il Consiglio;

il Presidente;

i Vicepresidenti;

il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

il Giudice Unico Regionale.

ART. 14 -L'Assemblea Regionale

E' composta dai presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, operanti nell'ambito territoriale della Regione.

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale con lettera o fax indirizzata ai presidenti degli affiliati facendo sì che vi sia un intervallo di almeno dieci giorni tra la data di comunicazione e la data di celebrazione dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare la data ed il luogo della riunione; l'ora



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori. Nelle Assemblee Regionali (ordinaria, elettiva e straordinaria) i Presidenti degli affiliati hanno eguale voto a prescindere dalla consistenza associativa del sodalizio di appartenenza.

E' consentito il voto del sodalizio affiliato per delega sottoscritta dal presidente del sodalizio stesso, rilasciata ad un membro del consiglio. Ogni presidente di sodalizio del Comitato Regionale può esercitare il voto per delega scritta di altri presidenti di sodalizio dello stesso Comitato, secondo i parametri seguenti:

-una delega, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 società votanti;

- due deleghe fino a 200 società (votanti)affiliate;
- tre deleghe fino a 500 società (votanti)affiliate;
- quattro deleghe fino a 1000 società (votanti)affiliate;
- cinque deleghe fino a 1500 società (votanti)affiliate;
- sei deleghe fino a 2000 società (votanti)affiliate;
- sette deleghe oltre le 2000 società (votanti)affiliate.

Le candidature alle cariche sociali devono essere sostenute da almeno due presidenti di altri sodalizi dello stesso Comitato.

In apertura della seduta, sulla base dell'accertamento delle presenze effettuato dalla Commissione Elettorale, l'Assemblea afferma la propria validità in prima convocazione se presenti la metà dei rappresentanti degli organismi affiliati aventi diritto a voto.

L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti votanti.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti.

La partecipazione alle Assemblee è preclusa a chi non sia in regola con le quote sociali ed a chi risulti colpito da provvedimenti disciplinari di sospensione o inibizione in corso di esecuzione.

I membri del Consiglio Nazionale e Regionale non possono rappresentare società od associazioni: né direttamente né per delega.

L'Assemblea Regionale elegge il Presidente, due vicepresidenti e cinque Consiglieri che, insieme, costituiscono il Consiglio Regionale.

Procede a separata elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili od all'Albo dei

Dottori Commercialisti; contestualmente elegge due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

A seguito della convocazione di un'Assemblea Elettiva Nazionale da parte del Presidente Nazionale, ogni Presidente o Commissario Regionale convoca l'Assemblea per l'elezione dei delegati Nazionali.

I delegati conservano per un quadriennio il diritto a partecipare alle Assemblee Nazionali, salvo impedimento definitivo, dimissione o perdita della qualità di socio, nelle quali ipotesi succede il primo dei candidati non eletto.


Su invito del Presidente l'Assemblea elegge il Presidente della seduta, il Segretario e due Scrutatori che non possono essere individuati tra i candidati alle cariche sociali.

I candidati sia alle cariche sociali che per la elezione a delegati alle Assemblee Nazionali, debbono proporre la loro candidatura che deve essere sostenuta da almeno due aventi diritto al voto nell'Assemblea; le candidature vanno presentate almeno cinque giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea.

Le candidature alle cariche sociali devono contenere i dati personali dell'interessato, la sua dichiarazione di non avere incompatibilità ad essere designato nonché l'organismo affiliato di provenienza e gli organismi proponenti.

A tutela delle minoranze, nelle votazioni per gli Organi collegiali, non possono essere espresse preferenze in misura superiore ai due terzi dei candidati da eleggere, con arrotondamento per eccesso.

L'Assemblea Regionale Ordinaria è convocata una volta l'anno entro il 30 aprile



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

per approvare i bilanci consuntivo e preventivo. Nelle deliberazioni di

approvazione dei consuntivo ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni quattro anni, nell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, l'Assemblea Elettiva rinnova gli organi del Comitato entro il 31 marzo.

La Segreteria Nazionale, a seguito della convocazione trasmette ad ogni Comitato Regionale il numero dei delegati che ha titolo ad esprimere all'Assemblea Nazionale Elettiva: un delegato ogni trenta sodalizi affiliati o frazione, accertati sulla base dei dati dell'anno precedente a quello di celebrazione dell'Assemblea.

Avverso le determinazioni riguardanti le votazioni è ammesso ricorso al Giudice Unico Regionale.

Il Presidente Regionale, quando ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza del Consiglio Regionale o la maggioranza degli Affiliati appartenenti al Comitato Regionale, convoca l'Assemblea che dovrà celebrarsi nel termine di novanta giorni dalla domanda.

Per quanto, non previsto si applicano le disposizioni che regolano il corrispondenti organi nazionali, se compatibili.

ART. 15 -IL CONSIGLIO REGIONALE

E' composto dal presidente, da due vicepresidenti di cui uno vicario e da cinque consiglieri.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno e delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Annualmente predisporre il bilancio consuntivo con la relazione dell'attività svolta ed il preventivo con la relazione sulla attività di programma.

Il Consiglio Regionale propone al Consiglio Nazionale la nomina del Giudice Unico Regionale e un suo supplente.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio si applicano le seguenti norme:

- a) nella ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente;
- b) in caso di impedimento definitivo del Presidente, decade il Consiglio ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Elettiva;
- c) nel caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza insieme del Presidente e del Consiglio; quest'ultimo resterà in "prorogatio" per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente;
- d) nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio questo decade con gli altri organi, tra cui il Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Elettiva;
- e) nel caso di dimissioni non contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio, il Consiglio decade con gli altri organi ed il Presidente rimane in carica per provvedere alla convocazione dell'Assemblea Elettiva per il rinnovo degli stessi.

Nel caso di dimissione od impedimento definitivo di un componente o di un numero inferiore alla metà del Consiglio, subentrano i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni con il criterio indicato si

provvederà nel corso della prima Assemblea utile. Qualora infine risulti compromessa la funzionalità dell'Organo, dovrà convocarsi e celebrarsi l'Assemblea Elettiva anticipata entro novanta giorni per la sua necessaria integrazione.

In tutti i casi in cui l'Organo statutariamente previsto deve procedere alla convocazione dell'Assemblea Elettiva, la stessa dovrà essere convocata e celebrata entro novanta giorni dalla cessazione o dalla decadenza degli Organi. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla naturale scadenza del quadriennio



Carlo Azeglio

olimpico.

I Sindaci Revisori e gli organi di Giustizia restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

ART. 16 -IL PRESIDENTE REGIONALE

Ha la rappresentanza esterna del Comitato Regionale e per l'attività dello CSAIn che si svolge nell'ambito regionale se non altrimenti riservato agli organi nazionali.

Convoca il Consiglio per predisporre il conto consuntivo annuale nonché per programmare ed attuare tutte quelle iniziative che mirino al perseguimento delle finalità statutarie CSAIn.

E' coadiuvato dai due vicepresidenti uno dei quali assume funzioni vicarie in caso di assenza o vacanza del Presidente.

Ad essi il Presidente può delegare alcune funzioni specifiche che non siano di sua esclusiva competenza.

Per quanto non previsto e compatibile, si applica per analogia la normativa relativa agli Organi Centrali.

ART. 17 -I REVISORI DEI CONTI

Sono eletti dall'Assemblea anche tra non soci dello CSAIn.

Il Presidente dei Revisori viene eletto dall'Assemblea Regionale scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o dei Dottori Commercialisti.

Sono inoltre eletti due Revisori effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I Revisori restano in carica un quadriennio e cessano dalla carica al momento della proclamazione dei nuovi eletti.

Per le cause di decadenza, cessazione e sostituzione dei Revisori, si applicano le norme di cui agli artt. 2399 e segg. del Codice Civile.

ART. 18 -I COMMISSARI

Il Consiglio Nazionale nomina un Commissario allorquando nell'ambito di competenza di un comitato esistano gravi irregolarità nella gestione o di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento da parte degli organi periferici ovvero in caso di accertata impossibilità di funzionamento dei medesimi.

Nel provvedimento di nomina del Commissario, il Consiglio indica i limiti di competenza e la durata del mandato.

TITOLO III

GLI ORGANI CENTRALI

ART. 19 -SONO ORGANI CENTRALE DELLO C.S.A.In.:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) l'Assemblea Ridotta;
- 3) il Consiglio Nazionale;
- 4) la Giunta Esecutiva;
- 5) il Presidente Nazionale;

- 6) i Vicepresidenti;
- 7) il Tesoriere;
- 8) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9) il Consiglio Nazionale di Giustizia;
- 10) il Procuratore Nazionale;
- 11) il Giudice Unico Regionale;
- 12) la Commissione Nazionale di Appello.

CAPO I

LE ASSEMBLEE NAZIONALI

ART. 20 -DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati eletti nelle Assemblee Regionali, che hanno titolo a partecipare a tutte le assemblee celebrate nel quadriennio.

L'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria può essere Plenaria, Ridotta o Elettiva.

Nel caso di contemporanea celebrazione delle Assemblee, Ordinaria e Straordinaria nello stesso luogo, esse sono composte dagli stessi delegati.

I membri del Consiglio Nazionale e Regionale non possono essere delegati né



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

rappresentare società od associazioni, direttamente o per delega.
Sono ammessi all'Assemblea Nazionale, con diritto di parola e non di voto, i Presidenti Onorari, il Presidente Nazionale, i Vicepresidenti ed i componenti il Consiglio Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale ed i membri della Commissione Nazionale di Appello.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale con lettera o fax indirizzata ai presidenti dei Comitati Regionali con un intervallo di almeno

venti giorni liberi tra la data di spedizione della comunicazione e la data di celebrazione dell'Assemblea.

Il avviso di convocazione deve indicare la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori; la comunicazione dei delegati a cui ogni regione ha diritto.

In tutte le Assemblee Nazionali i delegati hanno eguale voto a prescindere dalla consistenza associativa della regione di appartenenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti votanti.

Su invito del Presidente l'Assemblea elegge il Presidente della seduta, il Segretario e due Scrutatori che non possono essere individuati tra i candidati alle cariche sociali.

L'Assemblea Nazionale valuta ed approva il Regolamento d'Esecuzione ed ogni altro regolamento organico, tecnico o disciplinare proposti dal Consiglio Nazionale.

Su proposta del Consiglio, il Presidente può sempre convocare l'Assemblea Ordinaria con all'Ordine del Giorno temi riguardanti la vita dell'Associazione. Previa lettura dei motivi delle denegate approvazioni da parte dell'Assemblea Ridotta, il Presidente sottopone ad approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo. Nel caso che l'assemblea approvi possono essere successivamente trattati eventuali altri argomenti posti all'o.d.g.

ART. 21 -ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva quadriennale, indetta dal Consiglio Nazionale, è convocata dal Presidente entro il 31 marzo dell'anno successivo a

quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, mediante lettera o fax ai Presidenti dei Comitati Regionali o, in mancanza, ai presidenti dei Comitati Provinciali.


La data, l'ora e la sede di svolgimento sono fissate dal Presidente Nazionale.

Tra la data di convocazione e quella di celebrazione devono correre non meno di trenta giorni liberi.

Compiti dell'Assemblea, sono:

- a) nominare uno o più Presidenti Onorari, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti validi presenti;
- b) eleggere il Presidente;
- c) eleggere tre Vicepresidenti;
- d) eleggere quindici componenti del Consiglio Nazionale; ed eleggere componenti del Consiglio Nazionale, della rosa Confindustria, nel caso di cui al successivo ART. 25, comma 1°;
- e) eleggere ventuno membri che costituiscono l'Assemblea Ridotta;
- f) eleggere il Presidente, due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) eleggere il Procuratore Nazionale;
- h) eleggere il Consiglio Nazionale di Giustizia;
- i) eleggere sei membri effettivi e tre supplenti della Commissione Nazionale di Appello;
- l) deliberare il programma dell'Ente;
- m) deliberare su qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno in materia elettorale.

Le candidature alle cariche sociali devono contenere i dati personali dell'interessato, la sua dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed indicare l'organo statutario per il quale si intende porre la



candidatura, nonché la regione di provenienza.

Le candidature alle cariche sociali devono essere sostenute da almeno due presidenti di altri sodalizi.

Le candidature vanno presentate almeno otto giorni liberi prima della data di celebrazione dell'Assemblea.

Le schede elettorali recano stampati, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati partecipanti alla elezione per le cariche sociali.

In apertura della seduta, sulla base dell'accertamento delle presenze effettuato dalla Commissione Elettorale, l'Assemblea afferma la propria validità in prima convocazione se presenti la metà più uno dei delegati. L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei delegati.

A tutela delle minoranze, nelle votazioni per gli Organi collegiali, non possono essere espresse preferenze in misura superiore ai due terzi dei candidati da eleggere, con arrotondamento per eccesso.

L'Ordine del Giorno può essere integrato qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei delegati dell'Assemblea, secondo le procedure fissate nel Regolamento di Esecuzione.

Su invito del Presidente l'Assemblea elegge il Presidente della seduta, il Segretario e due Scrutatori che non possono essere individuati tra i candidati alle cariche sociali.

Le votazioni relative all'elezione degli organi associativi avvengono per scrutinio segreto e vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi; nel caso di parità risulta eletto il più anziano d'età. Sulla reiezione delle candidature per l'elezione degli organi nazionali e sulle contestazioni della loro validità, è competente il Consiglio Nazionale di Giustizia.

ART. 22 -Organi sociali – decadenza anticipata, integrazione e rinnovo.

In caso di decadenza anticipata degli Organi sociali o per procedere alla integrazione di singoli membri degli stessi venuti a mancare per qualsiasi motivo, si procederà come segue:

nella ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente Vicario;

in caso di impedimento definitivo del Presidente, decade il Consiglio e gli altri organi elettivi salvo il Collegio dei Revisori e gli organi di Giustizia;

il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva;

c) nel caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza insieme del Presidente, degli altri organi elettivi (ad eccezione del Collegio dei Sindaci e degli organi di Giustizia) compreso il Consiglio che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente Vicario;

d) nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio decadono gli organi elettivi (ad eccezione del Collegio dei Sindaci e degli organi di Giustizia) ed il Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Elettiva anticipata;


e) nel caso di dimissioni non contemporanea della metà più uno dei componenti del Consiglio decadono i soli componenti del Consiglio ed il Presidente, che rimane in carica per provvedere alla convocazione dell'Assemblea Elettiva anticipata per il rinnovo degli stessi;

Nelle ipotesi sopra citate l'Assemblea Elettiva anticipata deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni dalla cessazione degli organi.

Nel caso di dimissione od impedimento definitivo di un componente o di un numero inferiore alla metà del Consiglio, subentrano i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni con il criterio indicato, si provvederà nel corso della prima Assemblea utile. Qualora, invece, risulti compromessa la funzionalità dell'Organo, dovrà convocarsi e celebrarsi entro novanta giorni l'Assemblea Elettiva anticipata per la sua ricostituzione.

I nuovi eletti resteranno in carica fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico.

ART. 23 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'Assemblea Straordinaria è convocata dall'Organo statutariamente competente per deliberare le modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'Ente, per procedere alla elezione dei Liquidatori, secondo le previsioni dell'art. 2365 del codice civile.

Alle votazioni per le modifiche statutarie devono partecipare almeno la metà dei delegati eletti nelle Assemblee Regionali. Le delibere devono essere adottate con la maggioranza dei delegati presenti.

Per lo scioglimento dell'Ente e per la nomina dei Liquidatori, devono essere presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Il Presidente convoca altresì l'Assemblea Straordinaria allorché lo richieda, per le materie di competenza, la maggioranza del Consiglio o la metà più uno degli Affiliati.

ART. 24 - L'ASSEMBLEA RIDOTTA

L'Assemblea Ridotta è composta da ventuno membri eletti dalla Assemblea Plenaria Ordinaria (elettiva quadriennale) tra i rappresentanti degli organismi di base affiliati.

La qualità di componente dell'Assemblea Ridotta è incompatibile con ogni altra carica nazionale.

L'Assemblea Ridotta ha il compito dell'approvazione del conto consuntivo annuale entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro quindici giorni dalla deliberazione del conto consuntivo da parte del Consiglio Nazionale, il Presidente dell'Ente attiva la procedura di convocazione dell'Assemblea Ridotta.

Presiede l'Assemblea Ridotta il Presidente dell'Ente che ha nella stessa diritto di parola ma non di voto.

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata R.R. da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea ridotta.

L'Assemblea Ridotta è validamente costituita con la presenza di almeno quindici membri oltre il presidente. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti votanti; approva il conto consuntivo ovvero lo respinge motivando con dettaglio ragioni del diniego e fornendo i relativi suggerimenti.

Nella ipotesi di mancata approvazione del conto consuntivo, il Presidente dell'Ente provvede a convocare entro i quindici giorni successivi liberi il

Consiglio che può apportare le modifiche, ritenute opportune o suggerite rimettendo il conto consuntivo all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

In difetto di ulteriore mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale, si ha la decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale, che rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione e celebrazione entro novanta giorni dell'Assemblea Elettiva anticipata.

Il nuovo Consiglio che risulterà eletto dall'Assemblea Elettiva resterà in carica solo fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico.

La decadenza del Consiglio Nazionale comporta la contemporanea decadenza di tutti gli Organi Centrali e delle Commissioni Nazionali ad eccezione del Collegio dei Revisori e degli Organi di Giustizia.

CAPO II

GLI ORGANI NAZIONALI

ART. 25 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dai quindici Componenti eletti dall'Assemblea Generale e inoltre da tre Componenti eletti dall'Assemblea Generale all'interno di una rosa di candidature proposte da Confindustria di imprenditori membri della Giunta Confederale.



Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, di cui fissa l'ordine del giorno.

I componenti il Consiglio Nazionale non possono delegare le loro funzioni in seno al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale:

-nella sua prima riunione, da tenersi non oltre trenta giorni dalla elezione, nomina tra i Consiglieri sei componenti della Giunta Esecutiva;

-elegge, con voto almeno maggioritario, il Tesoriere fra i componenti la



Giunta;

- nomina su proposta nominativa del Presidente il Segretario Generale con il parere favorevole almeno della maggioranza del Consiglio;
- nomina su proposta del Comitato Regionale il Giudice Unico Regionale;
- coordina e sviluppa le attività dello CSAIn nel quadro delle direttive indicate dall'Assemblea Generale;
- approva i Regolamenti organici, tecnici e disciplinari ed il Regolamento di Esecuzione, deliberati dalla Giunta esecutiva;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo annuale da proporre all'Assemblea Ridotta per l'approvazione, può apportarvi variazioni nei casi di mancata approvazione;
- fissa l'ammontare delle quote annuali di affiliazione e di tesseramento nonché la ripartizione degli introiti conseguenti;
- se delegato dal CONI, provvede al riconoscimento delle associazioni e delle società sportive affiliate;
- delibera in ordine alla accettazione delle domande di affiliazione.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente ne ravvisa l'opportunità. Si riunisce, inoltre, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, con diritto di parola ma non di voto, i Presidenti Onorari, i passati Presidenti, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale.

Possono, inoltre, partecipare su invito del Presidente Nazionale, con diritto di parola ma non di voto, altre persone la cui competenza possa essere utile per l'approfondimento dei punti posti all'ordine del giorno della riunione.

L'avviso di convocazione è spedito a mezzo fax, lettera o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvo il termine più breve di cinque giorni per comprovati motivi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei Componenti ed in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Con la decadenza del Consiglio Nazionale decadono, e devono essere rinnovati nel termine del precedente art. 21 bis, tutti gli Organi centrali e le Commissioni Nazionali. Restano in carica solamente il Collegio dei Revisori e gli Organi di Giustizia.

Il Consiglio, a maggioranza dei suoi componenti, propone al Presidente la convocazione dell'Assemblea con l'indicazione dei temi da sottoporle. In tal caso il Presidente procederà alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il Segretario Generale redige apposito verbale di tutte le riunioni che, dopo l'approvazione, viene trascritto nel Libro delle Riunioni del Consiglio Nazionale.

ART. 26 -LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale, dai Vicepresidenti, e da sei Componenti eletti a maggioranza dal Consiglio Nazionale nel suo seno, di cui uno con funzione di Tesoriere.

La prima riunione della Giunta Esecutiva è tenuta non oltre dieci giorni dalla sua elezione.

La Giunta Esecutiva, delibera la distribuzione degli incarichi operativi il cui svolgimento non sia prerogativa del Consiglio o del Presidente; cura l'attuazione dei programmi predisposti dall'Assemblea e dal Consiglio.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti votanti; le delibere sono validamente assunte a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'avviso di convocazione, effettuato a mezzo lettera fax, lettera o posta elettronica, è spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvo il termine più breve di due giorni con convocazione telefonica od altro mezzo equivalente qualora



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

esistano comprovati motivi di urgenza.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno sei volte l'anno.

Nel caso di dimissioni e/o impedimento definitivo di un Componente di Giunta, il Consiglio Nazionale nella prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con voto favorevole della maggioranza.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Componenti di Giunta Esecutiva, decadono tutti i componenti la Giunta stessa. Il Presidente Nazionale rimane in carica con l'obbligo di provvedere, entro venti giorni dalla dichiarata decadenza, a convocare il Consiglio Nazionale per il rinnovo della Giunta Esecutiva con l'osservanza delle modalità previste a tal fine.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano, con diritto di parola ma non di voto, i Presidenti Onorari, il Presidente uscente, il Collegio dei Revisori Conti ed il Segretario Generale.

La Giunta Esecutiva, istituzionalmente, provvede al coordinamento ed alla gestione di attività connesse agli aspetti amministrativi e funzionali dei servizi associativi; garantisce il buon funzionamento dell'Ente anche attraverso l'istituzione delle Commissioni nazionali per lo Sport, per il Tempo Libero, per lo Sviluppo ed il Sostegno Sociale, nonché di altre ritenute utili o necessarie per lo studio e l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Nazionale. Può nominare a tal fine Commissioni consultive tecniche ed organizzative con composizione, funzione e compiti stabiliti dalla Giunta e dal Presidente. Pre dispone la bozza dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio affinché ne valuti la congruità ai fini della proponibilità all'Assemblea Ridotta.

Propone al Consiglio il commissariamento, nel caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte degli organi periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi.

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, sentito il parere del Segretario Generale, delibera in merito ai rapporti di lavoro con il personale dipendente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni della Giunta potranno essere dirette da un Vice Presidente.

ART. 27 -IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dello CSAIn.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva e ne fissa l'Ordine del Giorno; convoca altresì le Assemblee.

Convoca e presiede, senza diritto di voto, l'Assemblea Ridotta.

Esegue le deliberazioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

Sovrintende le attività e le operazioni amministrative.

Vigila sugli uffici dello CSAIn.

Stabilisce l'articolazione degli uffici della Segreteria Generale.

Può conferire deleghe per l'esecuzione di atti di amministrazione che non siano per loro natura di sua esclusiva competenza.

Può avvalersi della collaborazione di persone qualificate in particolari settori.

Nomina i Coordinatori delle Commissioni Nazionali.

Può adottare provvedimenti d'urgenza di competenza della Giunta e del Consiglio.

Tali atti saranno sottoposti alla ratifica degli Organi competenti nella loro prima riunione utile, con verifica della sussistenza dei motivi di urgenza.


Rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile.

Le norme relative ai casi di assenza, impedimento, dimissione e decadenza sono contenute nel precedente art. 21 bis.

ART. 28 -I VICE-PRESIDENTI NAZIONALI

I Vicepresidenti svolgono, nei casi previsti dallo Statuto, funzioni vicarie del Presidente Nazionale con il quale collaborano anche per sua delega specifica.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo di un Vicepresidente subentra il primo non eletto alla stessa carica a condizione che abbia ricevuto almeno la metà dei voti del vice Presidente cui subentra.



Handwritten signature

Nel caso di inesistenza dei presupposti per la sostituzione, non si procede alla sostituzione stessa salvo che possa effettuarsi l'elezione per la sostituzione, nella prima eventuale assemblea elettiva precedente a quella quadriennale.

ART. 29 -IL TESORIERE

Il Tesoriere è componente della Giunta Esecutiva ed è eletto a maggioranza dal Consiglio Nazionale.

Svolge funzioni amministrative, cura gli aspetti economico finanziari inerenti la gestione delle attività promosse e gestite dall'Ente; opera in base alle direttive impartite dal Presidente Nazionale, dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Nazionale.

E' depositario della cassa sociale e della tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Controfirma con il Presidente i documenti contabili sociali; predispone, con la collaborazione degli uffici, rendiconti periodici e cura i rapporti di tipo economico finanziario con gli Organi centrali e periferici dell'Ente.

ART. 30 -IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta nominativa del Presidente Nazionale, con almeno la maggioranza dei voti.

Il Segretario Generale:

- cura l'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti dello CSAIn;
- assiste il Presidente Nazionale, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Nazionale nell'ambito delle loro attività e nelle riunioni istituzionali;
- dirige gli uffici e coordina l'attività di settori presenti nella sede centrale;
- coordina le collaborazioni professionali, tecniche e/o di settore;

-provvede a perfezionare gli adempimenti in materia di rapporti di collaborazione del personale dipendente su specifica deliberazione della Giunta Esecutiva. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale e ne cura la redazione dei verbali.

Partecipa, inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni delle Assemblee.

Egli può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni e dei Comitati, costituiti a livello nazionale e territoriale.

ART. 31 -IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea anche tra non soci dello CSAIn.

L'Assemblea elegge un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o dei Dottori Commercialisti. I membri sia effettivi che supplenti debbono possedere requisiti di specifica professionalità.

I Sindaci restano in carica un quadriennio e cessano dalla carica al momento della proclamazione dei nuovi eletti.

Per le cause di decadenza, cessazione e sostituzione dei Sindaci, si applicano le norme di cui agli artt. 2399 e segg. del Codice Civile.

Il Collegio esercita funzioni di controllo sulla gestione e sull'esatta applicazione dello statuto, dei regolamenti CSAIn, CONI, e più in generale di ogni Ente che ha giurisdizione sull'attività dello CSAIn.


Verifica periodicamente la consistenza di cassa e sussistenza dei valori iscritti nei documenti contabili, vigila sull'esattezza e sulla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio può richiedere atti e notizie riguardanti l'andamento della gestione o particolari aspetti economico-finanziari che impegnano, a qualunque livello, lo CSAIn.

Esamina il conto consuntivo annuale e redige relazioni illustrative dandone comunicazione al Presidente Nazionale, alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Nazionale.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, alle riunioni della Giunta Esecutiva ed alle Assemblee Nazionali.



Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e delle decisioni che adotta, che vengono trascritte nel Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei componenti del Collegio, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ART. 32 -GRATUITA' DELLE FUNZIONI

Le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato, ivi compreso il rimborso della indennità, di assenza da Studio per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dagli Ordini Professionali di appartenenza.

CAPITOLO III

ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 33 -DISPOSIZIONI GENERALI

Gli Organi di Giustizia sono istituiti per sovrintendere al rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Le cariche hanno durata quadriennale e i giudici non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

I provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutivi.

Nel rispetto del principio di celerità della giustizia, le indagini, il procedimento di primo e quello di secondo grado debbono ognuno trovare conclusione entro novanta giorni.

Sono Organi di Giustizia:

il Consiglio Nazionale di Giustizia;

il Procuratore Nazionale;

il Giudice Unico Regionale;

la Commissione Nazionale di Appello.

ART. 34 -IL CONSIGLIO NAZIONALE DI GIUSTIZIA

Il Consiglio Nazionale di Giustizia è composto da tre componenti effettivi e tre supplenti eletti dall'Assemblea Generale.

Elegge fra i propri componenti effettivi il Presidente.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tre membri.

Giudica a maggioranza dei componenti.

E' competente a decidere in prima istanza:

-in materia di interpretazione delle norme statutarie;

-a risolvere i conflitti tra Organi Nazionali, tra questi e le strutture territoriali e tra le strutture Territoriali tra loro;

-a decidere, seduta stante ovvero entro trenta giorni, sui reclami riguardanti lo svolgimento delle Assemblee Nazionali e relative deliberazioni;

-sui ricorsi avverso la mancata accettazione delle domande per la conferma dell'affiliazione delle Associazioni di ogni tipo;

-sui ricorsi avverso la validità delle candidature per l'elezione degli Organi nazionali.

In grado di appello sui ricorsi contro le decisioni del Giudice Unico Regionale, anche in materia di validità delle candidature.

Le decisioni del Consiglio Nazionale di Giustizia sono impugnabili con decisione definitiva davanti la Commissione Nazionale di Appello.

ART. 35 -IL PROCURATORE NAZIONALE

Il Procuratore Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale tra i candidati alla carica.

L'Ufficio svolge funzioni inquirenti e requirenti.

Il Procuratore Nazionale può agire di propria iniziativa o su denuncia di parte.


Ha i più ampi poteri di accertamento e conclude la sua azione con la trasmissione degli atti al competente Organo di Giustizia o con l'archiviazione.

In ogni caso redige relazione illustrativa sui fatti e sui motivi del rinvio a giudizio o dell'archiviazione.

ART. 36 -IL GIUDICE UNICO REGIONALE

Il Giudice Unico regionale è nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione di ogni Comitato Regionale.

Giudica in merito alle controversie insorte tra soci dello CSAIn nella Regione e tra i soci e gli organi dello CSAIn.



[Handwritten signatures]

E' competente a decidere in primo grado, secondo le norme dettate dagli specifici regolamenti adottati al riguardo, su tutti i provvedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni, comportamenti e fatti avvenuti nell'ambito territoriale di competenza.

E' competente a decidere in merito ai ricorsi avverso la validità delle candidature nelle Assemblee provinciali e regionale.

Contro la decisione del Giudice Unico Regionale è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale di Giustizia.

ART. 37 -LA COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO

La Commissione Nazionale di Appello, composta da sei componenti effettivi e tre supplenti eletti dall'Assemblea Generale.

E' competente a decidere:

-in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni appellabili adottate in primo grado dal Consiglio Nazionale di Giustizia ivi comprese le decisioni riguardanti la validità delle candidature per la elezione agli organi nazionali;

-in unico grado, sull'impugnazione delle decisioni riguardanti le delibere adottate dalle assemblee regionali e provinciali.

La Commissione di Appello elegge nel proprio seno il Presidente.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di sei membri.

Giudica a maggioranza dei componenti.

ART. 38 -MISURE DISCIPLINARI e VINCOLO DI GIUSTIZIA

Sono misure disciplinari:

a) il richiamo;

b) la deplorazione;

c) la sospensione da un mese a due anni che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza; la surroga è sospesa fino alla sentenza definitiva;

d) l'espulsione.

Le contestazioni dei comportamenti che danno luogo al giudizio, sono effettuate per iscritto e motivate. L'incolpato ha quindici giorni per discolparsi. Le decisioni degli organi di giustizia, entro dieci giorni sono comunicate agli interessati e agli organi denuncianti.

I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei sodalizi e delle persone fisiche tesserate.

I sodalizi nonché i loro tesserati s'impegnano a non adire altra Autorità per la risoluzione di controversie connesse all'attività svolta nello CSAIn ed ai rapporti associativi instaurati in base al presente statuto.

Il Consiglio Nazionale, su richiesta dell'interessato e per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe per adire al Giudice ordinario. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.

Il Consiglio Nazionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Decorso inutilmente tale termine, la deroga si presume concessa.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari.



ART. 39 -COLLEGIO ARBITRALE

Gli affiliati e tutti i tesserati dello CSAIn esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa che non rientri nella competenza normale di Organi Sociali di Giustizia.

Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente del Collegio stesso e da due componenti; questi ultimi nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

In difetto di accordi, la nomina del Presidente è demandata al Consiglio Nazionale di Giustizia, che dovrà provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedere.



Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Generale dello C.S.A.In che ne deve dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.



TITOLO IV

PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

ART. 40 - ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate della Associazione sono costituite da:

quote di affiliazione e di tesseramento delle società, delle Associazioni e degli altri organismi similari nelle misure fissate annualmente dal Consiglio Nazionale.

- quote di tesseramento dei soci;
- contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, o da persone, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale dell'ente;
- legati e/o donazioni;
- beni mobili e/o immobili;

-altri proventi derivanti dalle attività istituzionali non indicati nei punti precedenti.

Le quote, i contributi e quant'altro versato sia dalle Associazioni che dai singoli soci sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite allo CSAIn).

Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza, del livello nazionale, dei livelli regionali e dei livelli territoriali:

i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;

i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;

le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;

i proventi derivanti da partecipazioni societarie;

le erogazioni, le oblazioni volontarie, i lasciti, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.

Le quote, i contributi e quanto altro versato a favore dell'Associazione sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite allo CSAIn.

ART. 41 -NORME DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il Conto Consuntivo è approvato dall'Assemblea Ridotta con le modalità previste negli articoli precedenti entro il 30 aprile atteso che il conto consuntivo deve essere rimesso al CONI entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la gestione.

Del bilancio consuntivo, esperite le formalità dell'approvazione, viene data notizia nell'ambito associativo.


Con apposito regolamento viene predisposto il piano dei conti e sono dettate eventuali norme per la tenuta della contabilità da sottoporre, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione del Consiglio Nazionale. Analoga disposizione, per uniformità viene data come indirizzo agli Organi Periferici.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento al Titolo III della Nuova Disciplina dei Rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva.

ART. 42 -NATURA E DESTINAZIONE DI FONDI VERSATI

(L'Associazione Nazionale "CSAIn" è associazione senza fini di lucro e non distribuisce in forma diretta nè indiretta fondi, riserve, avanzi od utili di gestione ad affiliati ovvero a tesserati delle stesse. Un eventuale avanzo di gestione, sentito il parere del Collegio dei Revisori, potrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali, statutariamente previste nella promozione delle attività sportive, culturali, del tempo libero e di promozione sociale.

Le quote versate in favore dell'Associazione Nazionale "CSAIn", sia in ambito nazionale che periferico, non conferiscono mai titolo per la loro restituzione ovvero per la rivalsa: dette quote, ai sensi delle leggi vigenti, non sono



[Handwritten signature]

cedibili e sono intrasmissibili.)

L'associazione nazionale CSAIn è associazione senza fini di lucro; è fatto divieto ad ogni livello dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ogni eventuale utile o avanzo di gestione, sentito il parere del Collegio dei

Revisori, sarà impiegato a favore delle attività istituzionali dell'Associazione previste nello Statuto.

TITOLO V

CAPO I

INCOMPATIBILITA' E AUTONOMIE

ART. 43 -INCOMPATIBILITA'

Le cariche di componente il Collegio dei Revisori dei Conti o degli Organi di Giustizia e di Presidente Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica centrale o periferica all'interno dello CSAIn.

La carica di Presidente Nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

La carica di componente gli organi centrali è in ogni caso incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale.

Le cariche istituzionali elettive sono incompatibili con qualsiasi incarico di consulenza e/o con lo status di dipendente dell'Ente.

Viene in ogni caso ribadito il principio della separazione tra le funzioni di gestione, di controllo e disciplinari.

In caso di elezione in due o più cariche per le quali è prevista la incompatibilità, l'interessato entro quindici giorni deve optare per una delle cariche in cui è stato eletto: in mancanza decadrà dal potere di accettare l'ultima carica alla quale è stato eletto.

ART.44 -AUTONOMIA AMMINISTRATIVA RESPONSABILITA' PERSONALI

I Comitati Regionale e Provinciale, hanno completa autonomia amministrativa, funzionale ed organizzativa; i loro amministratori rispondono ai sensi di legge delle obbligazioni assunte.

La gestione finanziaria e patrimoniale dei Comitati deve conformarsi alle disposizioni di legge, alle disposizioni dettate a livello centrale, ai principi della corretta amministrazione.

L'Associazione Nazionale CSAIn non risponde delle obbligazioni assunte dalle strutture periferiche e per responsabilità conseguente all'attività posta in atto dalle stesse.

TITOLO VI

SCIoglimento DELL'ENTE

ART. 45 -SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

(Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da una Assemblea Straordinaria e si applicano in merito le disposizioni previste dal Codice Civile.

Per le deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto).


Lo scioglimento dello CSAIn può essere deliberato dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria a cui partecipano tutti gli associati con diritto di voto con i quorum previsti dal codice civile. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estingue le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva oppure per fini di pubblica

utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n° 662.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.



[Handwritten signatures]

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

ART. 46 -ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea Generale, ed è subordinato all'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Eventuali contrasti in merito alla applicazione della presente norma verranno sottoposti all'interpretazione del Comitato di Presidenza, costituito dal Presidente Nazionale e dai Vice Presidenti Nazionali.

ART. 47 -REGOLAMENTO

Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Nazionale provvederà ad approvare il Regolamento d'Esecuzione per l'attuazione delle disposizioni statutarie in materia di gestione, amministrazione, contabilità e disciplina.

La Giunta Esecutiva è, inoltre, delegata ad deliberare ogni altra norma di esecuzione e di attuazione che si renda necessaria per la più agevole applicazione dello Statuto.

I predetti regolamenti e norme entrano in vigore dalla approvazione del Consiglio Nazionale.

ART. 48 -DELEGA

Il Consiglio Nazionale è delegato ad apportare, con la maggioranza qualificata dei due terzi, quelle integrazioni e modifiche al presente statuto che si

dovessero rendere necessarie per la sua approvazione da parte del CONI o per l'iscrizione dello CSAIn nel Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, in essere presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali.

Le modifiche allo Statuto deliberate dal Consiglio dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata in coincidenza con la prima Ordinaria convocata.

F.to: Mauri Antonio n.q.; Giuseppe Boscarino notaio.

¹ Adde Mei comitati Provinciali e facoltative
l'elezione dei Sindaci Revisori appartenenti
al Collegio. Ove nominati,

² l'elezione otto. parte de F.to e Notaio

Due postille da me lette e componente che
le approve.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SINALUNGA

07 GEN. 2008

[Handwritten signature]



REGOLAMENTO

STRUTTURE ED ORGANI PERIFERICI

- I singoli associati CSAIn realizzano la loro attività negli organismi di base periferici: le *associazioni*, che essi gestiscono democraticamente, autonomamente e con piena responsabilità sia organizzativa che economico-finanziaria, con il rispetto dei loro statuti e dei principi e delle norme dello CSAIn.
- Le *associazioni* che non perseguono fini di lucro ed intendono beneficiare dei particolari regimi previsti dalle leggi per organismi di tale natura debbono adeguare le carte sociali e la loro condotta alle prescrizioni previste.
- Le *associazioni* non sono organi dello CSAIn; sono i soci che in piena autonomia creano i loro organi, regolano la loro politica, votano i loro bilanci e stabiliscono secondo principi di democrazia diritti, doveri ed oneri.
- Le *associazioni* entrano a far parte dello CSAIn con l'affiliazione.
- Costituisce presupposto per l'affiliazione di una *associazione* allo CSAIn, la presenza di almeno 10 tesserati, salvo deroga motivata da concedersi da parte del comitato regionale competente sulla base di ragioni inerenti la limitatezza del contesto territoriale in cui l'*associazione* svolge la sua attività ordinaria.
- E' la Segreteria Nazionale che certifica il numero delle *associazioni* regolarmente affiliate (in quanto hanno pagato la quota ed inviato il modello di affiliazione) in base dei documenti pervenuti, alla stessa Segreteria nazionale, entro il mese di gennaio che precede le elezioni.
- La domanda di affiliazione, redatta sull'apposito modulo predisposto dallo CSAIn, e completata in ogni sua parte, va presentata al Presidente del comitato Provinciale competente, allegando copia dello statuto.
- Tale domanda si intende provvisoriamente accolta ove il consiglio provinciale non si esprima in contrario entro 30 giorni dalla sua presentazione.

- In ogni caso di provvisoria affiliazione, sia essa espressa o tacita, così come nel caso di espresso diniego di affiliazione provvisoria, il Comitato Provinciale competente trasmette senza indugio il carteggio alla Segreteria Nazionale perché il Consiglio Nazionale si esprima sulla affiliazione definitiva.
- In caso di mancata pronuncia del Consiglio Nazionale entro 90 giorni dalla ricezione presso la Segreteria Nazionale della affiliazione provvisoria, l'affiliazione si intenderà definitivamente assentita.
- Sulle domande di affiliazione che siano state denegate a livello provinciale, il Consiglio Nazionale si pronunzierà comunque, ma in tale ipotesi, essendo subordinata l'affiliazione al provvedimento espresso del Consiglio Nazionale, il termine di 90 gg. sarà meramente ordinatorio ed il suo decorso non produrrà alcun silenzio-assenso.
- La gestione finanziaria e patrimoniale delle strutture periferiche deve conformarsi alle disposizioni di legge, alle disposizioni dettate a livello centrale, ai principi della corretta amministrazione.
- Le strutture periferiche convocano le assemblee per l'approvazione del bilancio della precedente gestione entro il 30 aprile di ogni anno.
- L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per approvare i conti ed il bilancio proposti dal Consiglio.
- L'assemblea quadriennale per l'elezione delle cariche sociali va celebrata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giuochi Olimpionici Estivi.

STRUTTURE PERIFERICHE-(norme comuni)

Sono strutture periferiche dello CSAIn:

i Comitati Regionali;

i Comitati Provinciali;

le Associazioni od organismi di base che hanno autarchia normativa con il rispetto delle norme dell'Ordinamento Statale e delle norme dello CSAIn.

Le Strutture Periferiche sono rette da organi elettivi e la procedura elettiva si conforma ai seguenti principi generali.

Regole generali per la elezione degli organi

Per l'elezione alle cariche sociali degli organi valgono i seguenti principi:

- Le assemblee elettive delle strutture periferiche sono convocate dai rispettivi presidenti;
- L'avviso di convocazione deve indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori.
- La partecipazione alle assemblee è preclusa a chi non sia in regola con la soddisfazione degli obblighi sociali; la suddetta preclusione sarà accertata mediante la insoddisfazione della diffida.

Sono condizioni di eleggibilità personale il:

- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a tre anni o a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a tre anni;
- non aver riportato nell'ultimo decennio -salva riabilitazione- squalifiche od inibizioni sportive definite complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali dalle Discipline Sportive Associate, e dagli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- E' inoltre ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- E' inoltre ineleggibile chiunque promuova azioni giudiziarie nei confronti dello CSAIn, del CONI, le Federazioni Sportive o gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
- Le candidature alle cariche sociali, presentate dagli interessati, se non altrimenti previsto, possono essere sostenute da presentatori che ne sotto-scrivono la domanda di candidatura, nel numero previsto dall'art.6 dello statuto.
- Le candidature alle cariche sociali devono contenere i dati personali dell'interessato, la sua dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed indicare l'organo statutario per il quale si intende porre la candidatura, nonché l'associazione di base di provenienza; tali dati debbono essere presentati in tempo utile al loro esame in anticipo rispetto alla celebrazione dell'assemblea elettiva.

- Le votazioni alle cariche sociali devono sempre avvenire a scrutinio segreto.
- Le votazioni avvengono separatamente per ciascuna carica sociale (Presidente, Vice Presidente, Revisori Dei Conti ecc.);
- La lista dei candidati va affissa nel locale ove si effettuano le votazioni e negli eventuali locali adiacenti.
- Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.

Il numero dei delegati per la partecipazione alle Assemblee elettive nazionali verrà stabilito secondo la seguente Tabella, in ragione delle *associazioni e/o società regolarmente affiliate*:

n. 1	fino a	25	n. 11	fino a	425
“ 2	“””	50	“ 12	“””””	500
“ 3	“””	75	“ 13	“””””	625
“ 4	“””	100	“ 14	“””””	750
“ 5	“””	125	“ 15	“””””	875
“ 6	“””	150	“ 16	“””””	1000
“ 7	“””	175	“ 17	“””””	1125
“ 8	“””	200	“ 18	“””””	1250
“ 9	“””	275	“ 19	“””””	1375
“ 10	“””	350	“ 20	“””””	1500

Il numero dei Soci ai fini della precedente tabella viene determinato giusta la comprovata documentazione pervenuta in Segreteria Nazionale, considerando il minor numero tra i soci regolarmente affiliati tra quello esistente al 31/12 dell'anno precedente a quello dell'elezione e quello esistente 60 giorni prima delle elezioni stesse.

A tutela delle minoranze saranno espresse preferenze in misura non superiore ai 2/3 dei candidati da eleggere per ciascuna tipologia di carica, con arrotondamento per eccesso.

Cessazione di appartenenza e sanzioni.

Le *associazioni* affiliate cessano di appartenere allo CSAIn per una delle seguenti cause:

- 1) per scioglimento volontario;
- 2) per mancata riaffiliazione;
- 3) per espulsione conseguente a gravi infrazioni alle norme dell'Ente accertate dagli organi di giustizia.

Per i singoli tesserati il vincolo di appartenenza all'Ente cessa inoltre per la perdita delle condizioni di tesseramento o per radiazione accertata dai rispettivi organi.

Il Consiglio provinciale può sospendere provvisoriamente il rapporto di affiliazione dell'associazione, come l'associazione può sospendere l'attività del tesserato nel caso di comportamenti che palesemente arrechino danno o discredito allo CSAIn.

Le associazioni ed i singoli tesserati cessano di appartenere temporaneamente allo CSAIn a seguito della condanna di sospensione, ritenuta opportuna per garantire tempestivamente gli interessi dell'Ente.

Contro tutti i detti provvedimenti è ammesso ricorso al Giudice Unico Regionale che è tenuto a decidere, anche con provvedimento temporaneo e giudizio sommario entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

COMITATI PROVINCIALI

I Comitati Provinciali sono istituiti ed hanno sede nell'ambito del territorio delle Province dello Stato, dove risultino operanti non meno di tre *associazioni*-organismi di base.

In particolari contesti e/o situazioni, il Consiglio Nazionale potrà eccezionalmente prevedere che, nell'ambito territoriale di una provincia, possano costituirsi Comitati di zona sub provinciali o di aree metropolitane, che saranno strutturalmente incardinati nell'ambito di competenza dei relativi Comitati Provinciali.

Gli organi del Comitato Provinciale sono eletti dall'Assemblea Provinciale costituita dai presidenti degli organismi di base.

Sono organi dei Comitati Provinciali:

l'Assemblea;

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Consiglio;

i Revisori dei Conti (facoltativo)

Gli organi del Comitato provinciale durano in carica per il quadriennio olimpico.

L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

è composta dai presidenti delle associazioni affiliate ed operanti nell'ambito territoriale della Provincia.

L'assemblea è convocata dal Presidente Provinciale con lettera o fax da indirizzare ai presidenti degli organismi di base affiliati od con altra forma di pubblicità che assicuri la conoscenza degli elementi di convocazione da parte dei soci, in ogni caso, con un intervallo di almeno venti giorni tra la data di pubblicità della convocazione e la data di celebrazione dell'Assemblea.

La pubblicità deve indicare inequivocabilmente la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori.

Nelle Assemblee Provinciali, gli organismi di base affiliati dal relativo Comitato hanno eguale voto a prescindere dalla loro consistenza associativa.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per approvare i conti ed il bilancio proposti dal Consiglio.

L'assemblea quadriennale per l'elezione delle cariche sociali va celebrata entro il 30 aprile marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpionici Estivi, salvo diversa indicazione del Presidente Nazionale .

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e in sede di prima convocazione, validamente con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è assunta validamente qualunque sia il numero degli intervenuti-votanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e di quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

E' consentito il voto da parte di presidente di altro sodalizio affiliato dello stesso Comitato provinciale, per delega sottoscritta dal presidente delegante.

Ogni presidente di sodalizio del Comitato Provinciale può esercitare il voto per delega scritta di altri cinque presidenti di sodalizio dello stesso Comitato, qualora questo ultimo abbia la consistenza di almeno 24 sodalizi affiliati.

Per Comitati di maggior consistenza, i presidenti delegati possono esercitare il voto per un numero di deleganti pari ad un decimo della consistenza del Comitato delegante; in ogni caso per un numero non inferiore a cinque deleghe.

Le candidature alle cariche sociali possono essere sostenute da presidenti di altri sodalizi dello stesso Comitato.

Le candidature alle cariche sociali devono contenere i dati personali dell'interessato, la sua dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed indicare l'organo statutario per il quale si intende porre la candidatura.

Le votazioni alle cariche sociali devono sempre avvenire a scrutinio segreto.

L'Assemblea Provinciale elegge il Consiglio Provinciale, il Presidente, il vicepresidente ed i Revisori dei Conti .

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

è costituito dal Presidente del Comitato, dal Vicepresidente e da Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale in numero di cinque.

Il Comitato Provinciale si riunisce almeno tre volte l'anno su iniziativa del Presidente; è validamente costituito con la metà più uno dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Comitato provinciale cura l'attività istituzionale e organizzativa del territorio provinciale di competenza in conformità alle linee programmatiche tracciate dall'Assemblea Provinciale ed alle direttive impartite dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Regionale.

Delibera sui preventivi dell'esercizio finanziario ed i rendiconti dell'esercizio precedente; designa i propri rappresentanti in seno agli organismi esterni.

In caso d'impedimento temporaneo del presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, si ha la decadenza immediata del Consiglio e resta in carica per proroga il Vice Presidente il quale provvede alla ordinaria amministrazione ed entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Nel caso di dimissioni del Presidente, si ha la decadenza del Presidente e del Consiglio e questo resta in proroga per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente.

Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio, si ha la decadenza del Consiglio stesso, del Vice Presidente e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione della Assemblea Straordinaria.

Nei casi suddetti l'Assemblea Straordinaria deve essere celebrata entro 90 giorni.

Nella ipotesi della dimissione o decadenza di un componente il Consiglio o di un numero inferiore alla metà dei consiglieri, subentrano i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà più uno dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

IL PRESIDENTE

ha la legale rappresentanza del Comitato Provinciale.

Convoca l'assemblea annuale entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio provinciale; convoca l'assemblea quadriennale per il rinnovo delle cariche sociali e l'assemblea straordinaria per la ricostituzione del consiglio decaduto o per la reintegrazione del Consiglio stesso. Convoca e presiede il Consiglio. Dirige le attività della struttura provinciale in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio.

Alla scadenza del mandato convoca l'Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche sociali.

Se l'elezione dei nuovi organi non ha luogo per qualsiasi motivo entro due mesi dalla data di decadenza, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario Straordinario con l'incarico di indire un'Assemblea Straordinaria elettiva da effettuarsi entro novanta giorni successivi alla nomina.

IL VICEPRESIDENTE collabora con il Presidente; svolge le funzioni di questo in sua assenza e nelle indicate ipotesi di situazioni patologiche del Consiglio.

I REVISORI DEI CONTI sono eletti dall'Assemblea anche tra non soci dello CSAIn.

L'Assemblea procede a separata elezione del presidente di preferenza se iscritto al Registro dei Revisori Contabili od all'Albo dei Dottori Commercialisti.

Elegge inoltre due membri effettivi e due supplenti.

Per le cause di decadenza, cessazione e sostituzione dei Sindaci revisori si applicano le norme di cui Artt. 2399 e seg. Del Codice Civile.

IL COMITATO REGIONALE

Il Comitato Regionale è costituito nelle Regioni ove esistano non meno di due Comitati Provinciali.

In specificazione interpretativa del disposto di cui al primo comma dell'art.13 dello Statuto, si precisa che, in quelle Regioni in cui esista una sola provincia (Valle D'Aosta) o in cui le provincie assumano una particolare rilevanza etnica o linguistica (Trentino A.A.), il Comitato Regionale potrà costituirsi anche in presenza di un solo Comitato Provinciale.

Il Comitato Regionale coordina l'attività svolta nell'ambito del territorio di competenza e rende conto al Consiglio Nazionale del tesseramento annuale.

Il Comitato Regionale cura in particolare i rapporti con la Regione; coordina l'attività dei Comitati Provinciali, con rispetto della loro autonomia.

Entro il 30 aprile di ogni anno approva il contro consuntivo della precedente gestione.

Cura, coordina e promuove nel territorio di competenza le attività dello CSAIn in conformità alle linee programmatiche tracciate dall'Assemblea Nazionale ed alle direttive impartite dal Consiglio Nazionale.

I suoi organi durano in carica un quadriennio.

Sono Organi dei Comitati Regionali:

L'Assemblea.

Il Consiglio.

Il Presidente.

I Vicepresidenti.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Giudice Unico Regionale

L'ASSEMBLEA REGIONALE

è convocata dal Presidente Regionale.

E' composta dai presidenti delle *associazioni*-organismi di base affiliati nell'ambito della Regione.

Nelle Assemblee Regionali i Presidenti degli organismi di base hanno eguale voto a prescindere dalla consistenza associativa del sodalizio di appartenenza.

E' consentito il voto del sodalizio affiliato per delega sottoscritta dal presidente del sodalizio stesso, rilasciata ad un membro del proprio consiglio.

Ogni presidente di sodalizio del Comitato Provinciale può esercitare il voto per delega scritta di altri cinque presidenti di sodalizio dello stesso Comitato, qualora questo ultimo abbia la consistenza di almeno 24 sodalizi affiliati.

Per Comitati di maggior consistenza, i presidenti delegati possono esercitare il voto per un numero di deleganti pari ad un decimo della consistenza del Comitato stesso.

Le candidature alle cariche sociali possono essere sostenute da presidenti di altri sodalizi dello stesso Comitato.

La convocazione per l'Assemblea Regionale deve essere effettuata a mezzo lettera, o fax spedita all'indirizzo dei Presidenti degli organismi di base o attraverso idonei mezzi diretti a raggiungere gli aventi diritto alla partecipazione dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori.

Nel caso che in una Regione non sia stato costituito il relativo Comitato, l'avviso di convocazione viene rimesso a tutti i Comitati Provinciali della Regione che prendono accordi per celebrare una Assemblea congiunta.

In apertura della seduta, sulla base dell'accertamento delle presenze effettuato dalla Commissione Elettorale, l'Assemblea dichiara la propria validità in prima convocazione se presenti la metà dei rappresentanti degli organismi di base aventi diritto a voto. L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Su invito del Presidente ovvero del Commissario Regionale, l'Assemblea elegge il Presidente della seduta, il Segretario e due Scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea Regionale stila o comunque fa redigere verbale della seduta da inviare nel termine di dieci giorni alla Presidenza Nazionale, sottoscritto insieme al segretario della detta Assemblea.

La partecipazione alle assemblee è preclusa ai Presidenti degli organismi di base, i quali, ancorché formalmente diffidati siano restati inadempienti nei confronti della sede nazionale. All'Assemblea è preclusa in ogni caso a chi risulti colpito da squalifica od inibizione.

L'Assemblea Regionale elegge il Presidente; cinque Consiglieri; due Vicepresidenti che insieme costituiscono il Consiglio Regionale. Contestualmente elegge il presidente e due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti. I presidenti dei Comitati Provinciali non rappresentati nel Comitato Regionale, potranno partecipare, da invitati e senza diritto di voto, ai lavori della stessa. Si fa obbligo ai Presidenti Regionali di convocare semestralmente i rispettivi Comitati con partecipazione obbligatoria (senza diritto di voto) dei rappresentanti delle province non rappresentate in consiglio regionale.

I candidati sia alle cariche sociali che per essere delegati alle Assemblee Nazionali debbono essere presentati da almeno due aventi diritto al voto nella Assemblea. Ove il numero di Soci aventi diritto al voto sia superiore al doppio dei candidati da eleggere, ogni Socio potrà presentare una sola proposta di candidatura. Le candidature vanno presentate almeno cinque giorni liberi prima della data di fissazione dell'assemblea.

Le candidature alle cariche sociali devono contenere i dati personali dell'interessato, la sua dichiarazione di non avere impedimenti ad essere designato nonché l'organismo di base di provenienza e l'attestazione dei presidenti degli organismi proponenti effettuata con sottoscrizione degli stessi.

La candidatura è rinunciabile, la proposta di candidatura non è revocabile.

Per quanto altro riguardante la convocazione ed il funzionamento dell'assemblea si applicano le norme previste per i Comitati Provinciali salve le altre disposizioni integrative statutarie o regolamentari in quanto applicabili.

L'Assemblea Regionale approva il bilancio ed il conto Patrimoniale annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

Ogni quattro anni l'Assemblea elegge gli organi del Comitato.

L'Assemblea Regionale propone al Consiglio Nazionale la nomina per il Giudice Unico Regionale ed un sostituto alla detta carica.

I DELEGATI NAZIONALI

A seguito della convocazione di una Assemblea Elettiva Nazionale da parte del Presidente Nazionale, ogni Presidente o Commissario Regionale convoca l'Assemblea per la elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale invitandovi i Presidenti di tutti gli organismi di base della Regione.

La Giunta Esecutiva determina il numero dei Delegati che ciascuno dei Comitati Regionali ha diritto di esprimere all'Assemblea Nazionale elettiva, in base al numero dei soci regolarmente affiliati entro il 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni regionali sulla scorta della sola documentazione comprovante pervenuta alla Segreteria Nazionale entro il mese di gennaio successivo. Secondo la tabella precedente.

Avverso le determinazioni riguardanti le votazioni per i delegati nazionali è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale di Giustizia entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del deliberato della Giunta Esecutiva che dovrà decidere celermente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da cinque consiglieri. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno e delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Annualmente approva il conto consuntivo e patrimoniale con la relazione dell'attività svolta; il bilancio di previsione con la relazione sulla attività di programma.

Tutti detti documenti a cura del Presidente Regionale sono rimessi per conoscenza nei trenta giorni successivi al Presidente Nazionale.

In caso d'impedimento temporaneo del presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente Vicario.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, si ha la decadenza immediata del Consiglio e resta in carica per proroga il Vice Presidente Vicario il quale provvede alla ordinaria amministrazione ed entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Nel caso di dimissioni del Presidente, si ha la decadenza del Presidente e del Consiglio e questo resta in proroga per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente Vicario.

Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio, si ha la decadenza del Consiglio stesso, del Vice Presidente e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione della Assemblea Straordinaria.

Nei casi suddetti l'Assemblea Straordinaria deve essere celebrata entro 90 giorni.

Nella ipotesi della dimissione o decadenza di un componente il Consiglio o di un numero inferiore alla metà dei consiglieri, subentrano i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà più uno dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

IL PRESIDENTE REGIONALE

ha la rappresentanza esterna del Comitato Regionale e per l'attività dello CSAIn che si svolge nell'ambito regionale se non altrimenti riservato agli organi nazionali.

Convoca il Consiglio per predisporre i conti ed i bilanci annuali nonché per programmare ed attuare tutte quelle iniziative che mirino al perseguimento delle finalità statutarie CSAIn.

E' coadiuvato dai due vicepresidenti uno dei quali assume funzioni vicariali in caso di assenza o vacanza. Ad essi il Presidente può delegare alcune funzioni specifiche che non siano di sua esclusiva competenza.

I COMMISSARI

Il Consiglio Nazionale nomina un commissario allorquando nell'ambito di competenza di un comitato esistono gravi motivi conflittuali; il perdurare di una situazione d'inefficienza ed inerzia; accertate inadempienze di carattere amministrativo o finanziario; nel caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento da parte degli organi periferici o in caso di constatata impossibilità di funzionamento;

Nel provvedimento di nomina, il Consiglio indica i limiti di competenza e la durata del mandato.

Contro la nomina del commissario è ammesso ricorso alla Giunta esecutiva o alternativamente al Giudice Unico Regionale .

